SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Regione Puglia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2010.

Approvazione delle Varianti del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - «Variante delle fasce fluviali del fiume Po a Pancalieri», e «Delimitazione delle Fasce Fluviali dei corsi d'acqua del reticolo minore in Provincia di Alessandria», adottate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po con delibere del 22 luglio 2009, numeri 7 e 8.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali, ed, in particolare, il comma 6-*ter* del medesimo art. 17 che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che, tra l'altro, proroga la data di entrata in vigore della Parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284, che ha prorogato le Autorità di Bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idroarafici, proroga le Autorità di bacino fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989 recante la costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po, la quale, con deliberazione del Comitato n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un Programma di redazione del Piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare un stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del Piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli anni precedenti;

Considerato che in conformità al suddetto Programma di redazione del Piano di bacino per stralci, con deliberazione del Comitato istituzionale n. 26 dell'11 dicembre 1997 il medesimo Comitato ha adottato il «Piano Stralcio delle Fasce Fluviali» (di seguito denominato: «PSFF», successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998), il quale - sulla base dei criteri contenuti nell'apposito Allegato alle Norme di attuazione intitolato «Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali» - ha introdotto nel bacino del Po la delimitazione delle Fasce fluviali dei corsi d'acqua e la relativa normazione; tali Fasce fluviali sono state classificate come Fascia A (o Fascia di deflusso della piena), Fascia B (o Fascia di esondazione) e Fascia C (o Fascia di inondazione per piena catastrofica);

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'art. 1 della citata normativa, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, recante approvazione del PSFF;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante adozione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po;

Vista la deliberazione Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po n. 7 del 18 marzo 2008, recante progetto di variante del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Variante delle fasce fluviali del fiume Po a Pancalieri;

Vista la deliberazione Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po n. 8 del 18 marzo 2008, recante progetto di Variante del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Tratti di corsi d'acqua del reticolo principale e corsi d'acqua del reticolo minore non soggetti a delimitazione delle Fasce fluviali in Provincia di Alessandria»;

Considerato che al termine della fase delle osservazioni di cui all'art. 18, comma 9; della legge n. 183 del 1989, la regione Piemonte ha espresso parere favorevole con DGR n. 39-10296 del 16 dicembre 2008 riguardo al «Progetto di variante al Piano stralciò per l'Assetto idrogeologico (PAI) - Variante delle Fasce fluviali del fiume Po a Pancalieri»;

Considerato che al termine della fase di osservazioni di cui all'art. 18 della legge n. 183 del 1989, la regione Piemonte ha espresso parere favorevole, con DGR n. 38 - 10295 del 16 dicembre 2008, riguardo al «Progetto di Variante del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Tratti di corsi d'acqua del reticolo principale e corsi d'acqua del reticolo minore non soggetti a delimitazione delle Fasce fluviali in Provincia di Alessandria»;

Considerato che in data 19 dicembre 2008 si è tenuta la Conferenza programmatica, (convocata in adempimento alle prescrizioni stabilite dall'articolo 18 della legge n. 183 del 1989 e dalle norme integrative successivamente introdotte dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, la quale si e espressa favorevolmente confermando la modifica alle Fasce fluviali del Progetto di Variante adottato con la citata deliberazione n. 7 del 2008;

Considerato che in data 19 dicembre 2008 si è tenuta la Conferenza programmatica, (convocata in adempimento alle prescrizioni stabilite dall'articolo 18 della legge n. 183 del 1989 e dalle norme integrative successivamente introdotte dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365), la quale si è espressa favorevolmente confermando la modifica alle Fasce fluviali del Progetto di Variante adottato con la citata deliberazione n. 8 del 2008;

Considerato che a seguito di ciò, le DGR n. 39-10296 e n. 38 - 10295 del 16 dicembre 2008, ed i suddetti pareri della Conferenza programmatica sono stati trasmessi alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino;

Considerato che al termine del *iter* procedurale previsto dalla legge è quindi possibile procedere all'adozione definitiva dell'allegata Variante al PAI;

Acquisito il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella riunione del 24 marzo 2009 in merito alla"Variante del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Variante delle Fasce fluviali del fiume Po a Pancalieri";

Acquisito il parere favorevole espresso da parte del Comitato Tecnico nella riunione del 24 marzo 2009 in merito alla «Variante del piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Delimitazione delle Fasce Fluviali dei corsi d'acqua del reticolo minore in Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po del 22 luglio 2009, n. 7, con la quale, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge n. 183/89, il Comitato stesso adotta la «Variante del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Variante delle Fasce fluviali del fiume Po a Pancalieri;

Vista la delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po del 22 luglio 2009, n. 8, con la quale, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge n. 183 del 1989, il Comitato stesso adotta la «Variante del piano stralcio per l'Assetto idrogeologico Delimitazione delle Fasce fluviali dei corsi d'acqua del reticolo minore in Provincia di Alessandria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la «Variante del Piano stralcioper l'Assetto idrogeologico - Variante delle Fasce fluviali del fiume Po a Pancalieri», adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po con la delibera del 22 luglio 2009, n. 7;

2. La Variante di cui al comma 1 è costituita dai seguenti elaborati:

1. Cartografia in scala 1:25.000 (n. 1 tavola): Po: Foglio 173 - II;

2. Relazione tecnica.

Art. 2.

1. È approvata la «Variante del piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico Delimitazione delle Fasce Fluviali dei corsi d'acqua del reticolo minore in Provincia di Alessandria», adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po con la delibera del 22 luglio 2009, n. 8;

2. La Variante di cui al comma 1 è costituita dai seguenti elaborati:

1. Cartografia in scala 1:25.000 (n. 13 tavole):

Scrivia e Borbera: Fogli 195 - I, 195 - II, 196 - III, 196 - IV;

Orba e Stura di Ovada: Fogli 194 - II, 195 - III, 212 - I;

Stura Monferrato: Fogli 157 - I, 157 - II, 157 - III, 157 - IV, 158 - III, 158 - IV.

2. Relazione tecnica.

Art. 3.

1. Il presente decreto e gli allegati di cui all'articolo 1 sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - nonché presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Po.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

Roma, 16 aprile 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio Registro n. 8, foglio n. 342

10A12514

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2010.

Integrazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010, recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

Visto l'art. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inerente alle attribuzioni del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto l'art. 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la titolarità delle politiche di protezione civile ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche preposte al Servizio nazionale della protezione civile;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2004 volta ad imprimere ogni possibile accelerazione agli interventi di protezione civile;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2010, recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che occorre meglio precisare l'ambito normativo entro il quale l'istruttoria preliminare alla dichiarazione di grande evento deve essere svolta;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010, alla pagina 4, nel nono periodo, dopo le parole: «dell'evento proposto», sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 5 e 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

Roma, 8 settembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 14, foglio n. 129

10A12412

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2010.

Disposizioni concernenti la realizzazione del «Grande Evento» EXPO Milano 2015. (Ordinanza n. 3900)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle dichiarazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito all'Expo di Milano 2015 la qualificazione di «Grande Evento»;

Ritenuto che da tale qualificazione discende l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 225/1992 e nell'art. 5-*bis*, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare la possibilità di adottare ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri con effetto derogatorio per le norme dell'ordinamento vigente;

Visto inoltre il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che attribuisce al sindaco di Milano l'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente dell'esposizione universale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe alla normativa ordinaria previste dall'art. 3 e del 19 gennaio 2010, n. 3840;

Visto il dossier di registrazione dell'evento depositato al BIE;

Vista la nota in data 5 agosto 2010, con la quale il sindaco di Milano - Commissario straordinario delegato ha rappresentato l'esigenza di adeguare l'apparato derogatorio alle modifiche legislative sopravvenute e di avvalersi di talune ulteriori deroghe alla normativa ordinaria, finalizzate, in particolare, alla localizzazione del sito Expo ed alla realizzazione delle relative opere;

Considerato che l'evento, di rilevanza mondiale, per il quale il Governo della Repubblica italiana ha assunto accordi internazionali e specificamente ha garantito al BIE la piena riuscita dell'EXPO 2015, richiede, tra gli altri, l'adozione di provvedimenti urgenti per assicurare la tempestività degli interventi;

Considerato che, in attuazione di tali impegni internazionali, tutti gli enti locali interessati, aderendo all'accordo di programma promosso dal comune di Milano, hanno concordemente predisposto una variante agli strumenti urbanistici generali per adeguare la disciplina urbanistica al fine garantire la disponibilità delle aree per l'allestimento della mostra internazionale e per disporre la riqualificazione del sito successivamente allo svolgimento dell'evento, coerentemente al Dossier di registrazione depositato al BIE;

Considerato altresì che il BIE ha richiesto che sia assicurata la disponibilità del sito al fine di ottenere la registrazione dell'evento e che le procedure ordinarie in corso non garantiscono, allo stato attuale, il tempestivo raggiungimento del risultato;

Considerato che lo Stato Italiano deve potere fornire le garanzie richieste entro la prossima riunione del BIE fissata per 18 ottobre 2010, al fine di ottenere la registrazione dell'Expo 2015 di Milano nella successiva riunione dell'Assemblea Generale del BIE fissata per il 23 novembre 2010;

Vista la nota del 10 settembre 2010, con cui, tra l'altro, il Presidente della regione Lombardia rappresenta la necessità che vengano rafforzati i poteri commissariali mediante l'adozione di una apposita ordinanza finalizzata ad accelerare le attività commissariali;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 4 ottobre 2010;

Dispone:

Art. 1.

1. In attuazione degli impegni internazionali assunti dal Governo Italiano, il Commissario straordinario delegato Letizia Moratti è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la disponibilità delle aree individuate nel dossier di registrazione nei tempi richiesti dal BIE, in deroga alla disciplina ordinaria, come disposto nella presente ordinanza e in quelle precedenti citate in premessa.

2. L'adozione dei suddetti provvedimenti da parte del Commissario straordinario delegato sostituisce, ad ogni effetto di legge, accordi, pareri, intese, nulla osta, autorizzazioni e concessioni, ovvero atti e provvedimenti comunque denominati, di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, anche se previsti da precedenti ordinanze e costituisce variante alle previsioni degli strumenti urbanistici degli enti territoriali interessati.

3. Le opere necessarie per la realizzazione del sito espositivo, individuate con apposito provvedimento commissariale, potranno essere localizzate, approvate, nonché dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche se non incluse in atti di programmazione del comune di Milano e di altre Amministrazioni interessate, con facoltà di deroga alla disciplina ordinaria, nei limiti della presente ordinanza e di quelle precedenti citate in premessa.

4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e del citato decreto legislativo n. 42/2004 sono ridotti della metà.

5. Il Commissario straordinario delegato, è autorizzato ad avvalersi dei poteri conferiti dalla presente ordinanza e da quelle precedenti citate in premessa, per l'esecuzione degli interventi inseriti nella programmazione triennale delle opere pubbliche dell'Amministrazione comunale funzionali alla realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.

Art. 2.

1. Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3623 del 18 ottobre 2007 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3840 del 19 gennaio 2010, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, anche al fine di stabilire regole procedimentali volte al contenimento dei tempi e alla flessibilità degli strumenti giuridici, il Commissario straordinario delegato è altresì autorizzato, per realizzare le opere pubbliche indicate

nell'articolo precedente nonché quelle previste nelle programmazioni comunali e provinciali, funzionali al grande evento, ad avvalersi delle seguenti ulteriori deroghe alla normativa ordinaria:

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, articoli 2 e 3;

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, art. 2, comma 203;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli (*omissis*), 14, 15, 19, (*omissis*);

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, 12 e 79 come modificati ed integrati dal decreto legislativo n. 53 del 12 aprile 2010 e dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; art 128 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 195, 196, 197 e 198;

legge n. 241/1990, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, e 19 come modificati ed integrati dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30 luglio 2010;

legge regionale della Lombardia n. 2/2003, art. 6;

legge regionale della Lombardia n. 5/2010, art. 15;

legge regionale della Lombardia n. 12/2005, articoli 12, 14, 16, 18, 20, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 48, 50, 55 e 55-*bis*, 74 e 79.

La presente ordinanza verrà sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *l)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Ammesso al Visto della Sezione del controllo della Corte dei conti nell'Adunanza del 14 ottobre 2010 Registro n. 16, foglio n. 285, Addì 15 ottobre 2010,

ad esclusione delle seguenti deroghe, soppresse dall'ordinanza n. 3901/2010, agli articoli 32, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni e modificate dalla stessa ordinanza n. 3901/2010, agli articoli 8, 11, 20, 21, 22, 22-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

(Vedi Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2010, n. 3901)

10A12523

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 2010.

Ulteriori disposizioni urgenti concernenti la realizzazione del «Grande Evento» EXPO Milano 2015. (Ordinanza n. 3901)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nel quale si stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Visto, in particolare, l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito all'Expo di Milano 2015 la qualificazione di «grande evento»;

Ritenuto che da tale qualificazione discende l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n.225 del 1992 e nell'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, ed in particolare la possibilità di adottare ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri con effetto derogatorio per le norme dell'ordinamento vigente;

Visto inoltre il comma 2 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che attribuisce al Sindaco di Milano l'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente dell'Esposizione universale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe alla normativa ordinaria previste dall'art. 3, e del 19 gennaio 2010, n. 3840;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900 del 5 ottobre 2010 recante: «Disposizioni concernenti la realizzazione del «grande evento» Expo Milano 2015»;

Tenuto conto che, per quanto concerne l'acquisizione delle aree, i Soci di Expo 2015 S.p.A., in data 5 ottobre 2010, avrebbero raggiunto l'accordo per ottenere da subito la disponibilità dei terreni attraverso la costituzione di un diritto di superficie, che verrà regolato con un apposito atto;

Vista la riunione tenutasi il giorno 7 ottobre 2010 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui hanno partecipato i rappresentanti del Commissario straordinario delegato;

Considerato, quindi, che il grande evento in rassegna richiamerà nella città di Milano e nell'intero Paese l'affluenza di milioni di visitatori e che si renderà necessario adottare specifici interventi volti a garantire, in particolare, un regolare afflusso e deflusso delle persone, nelle aree interessate dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;

Vista la nota della Corte dei Conti in data 7 ottobre 2010;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato straordinario Sindaco di Milano per lo svolgimento delle attività inerenti alla realizzazione del «grande evento» Expo Milano 2015 provvede con i poteri previsti nella presente ordinanza e in quelle richiamate in premessa, nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Art. 2.

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900 del 5 ottobre 2010 sono soppresse le deroghe agli articoli 32, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La deroga agli articoli 8, 11, 20, 21, 22 e 22-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, è ammessa nei limiti di sotto specificati:

articolo 8, comma 1, lettera *c)*;

articolo 11, comma 4;

articoli 20, 21, 22 e 22-*bis* limitatamente ai termini ivi indicati che sono dimezzati.

3. Il Commissario straordinario delegato può agire in deroga agli articoli 11, 12 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto della normativa comunitaria e nei termini indicati nei commi seguenti.

4. L'aggiudicazione è decisa al termine della procedura e pubblicata sul sito internet del comune di Milano, nonché comunicata ai soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, anche solo tramite fax o per posta elettronica, qualora tale modalità sia prevista dal bando di gara o nella lettera d'invito. Con le stesse modalità l'Amministrazione comunica d'ufficio anche le esclusioni e la decisione di non aggiudicare.

5. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

6. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'aggiudicazione.

7. La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del comune di Milano.

8. Anche e nelle procedure già bandite, il responsabile del procedimento, qualora vi siano ragioni d'urgenza, può autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori o del servizio anche nel termine dilatorio previsto per la stipulazione del contratto, purché siano decorsi almeno dieci giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'aggiudicazione.

La presente ordinanza verrà sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *l)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Ammesso al Visto della Sezione del controllo della Corte dei conti nell'Adunanza del 14 ottobre 2010 Registro n. 16, foglio n. 284, Addì 15 ottobre 2010

10A12524

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2010.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 103-*sexies* del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2010, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1182/2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo;

Visto il regolamento della Commissione n. 1580/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») - come modificato dal regolamento CE n. 361/2008 - ed, in particolare, l'art. 103-*sexies*, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art. 103-*ter* del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera *a)* del richiamato art. 103-*ter*, par.1;

Visto il predetto art. 103-*sexies* del regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso può essere rimborsato dalla Comunità su richiesta dello Stato membro interessato;

Visto l'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/07 della Commissione, come modificato dal regolamento (CE) n. 441/2009, il quale stabilisce che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore medio della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati;

Visti, altresì, gli articoli 96 e 97 del regolamento della Commissione n. 1580/2007, in base ai quali il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale è limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;

Vista la decisione della Commissione n. 2010/4282/CE del 29 giugno 2010 con la quale l'Italia è stata autorizzata ad erogare, per l'anno 2010, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 103-*sexies* del regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 per l'importo massimo di euro 48.414.330,00;

Vista la nota n. 6040 dell'11 giugno 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte delle risorse comunitarie attivabili per l'anno 2010 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari a euro 60.965.323,81, chiede un

cofinanziamento nazionale di 48.414.330,00 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che, rispetto alla richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di euro 48.414.330,00, si ritiene di mettere a disposizione per l'anno 2010 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo di cui all'art. 103-*sexies* del regolamento CE n. 1234/2007 un finanziamento di euro 40.000.000,00;

Considerato, altresì, che con proprio decreto direttoriale n. 3 del 26 febbraio 2009 è stato disposto il cofinanziamento nazionale a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo per l'annualità 2008, ammontante a euro 25.479.079,81, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota n. 548 del 19 luglio 2010, con la quale l'Agea Coordinamento ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati relativi all'annualità 2008 dal quale risulta che, a fronte di un'assegnazione di euro 25.479.079,81, prevista dal predetto decreto n. 3 del 26 febbraio 2009, a valere sulle risorse della legge n. 183/87, le spese ammissibili di quota nazionale ai fini del sostegno delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo risultano pari ad euro 15.469.944,32;

Considerato, quindi, che, delle risorse assegnate per il cofinanziamento nazionale relativo all'annualità 2008, risultano inutilizzati euro 10.009.135,49 e che, di conseguenza, detta somma si rende disponibile per la copertura finanziaria della quota nazionale prevista per l'annualità 2010;

Considerato, pertanto, che per la copertura del finanziamento della quota nazionale relativa all'annualità 2010 (euro 40.000.000,00) è necessario disporre una nuova assegnazione per euro 29.990.864,51 ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 luglio 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 103-*sexies* del regolamento CE n. 234/2007, per l'anno 2010, è stabilito in misura pari ad euro 40.000.000,00, ed è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per euro 10.009.135,49 con risorse provenienti dall'assegnazione *ex lege* n. 183/1987, relativa all'annualità 2008, di cui al decreto direttoriale n. 3 del 26 febbraio 2009, resesi disponibili per mancata utilizzazione;

b) per euro 29.990.864,51 con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla richiamata legge n.183/1987.

2. La predetta quota di euro 40.000.000,00 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti, previa indicazione mensile dell'AGEA coordinamento, d'intesa con il Ministero delle politiche, agricole e forestali, contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comportano una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2010, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive annualità.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A.- in qualità di organismo coordinatore, trasmette, per ciascun anno, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 3.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a presentare alla Commissione europea, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 97 del regolamento CE n. 1580/2007, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a Regioni che rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso del paragrafo relativo all'art. 103-*sexies* del regolamento CE n. 1234/2007. A tal proposito, l'AGEA coordinamento provvederà a comunicare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 118

10A12031

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Andries Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Andries Petronela, nata a Roman (Romania) il 3 ottobre 1983 cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Social», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente Sociale» in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Teologie-Asistenta sociala in profilul teologie specializarea teologie romano-catolica didactica-asistenta sociala.», conseguito presso l'«Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi» nella sessione giugno 2006;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania dal 21 gennaio 2009;

Viste le conformi determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di assistente sociale sez. A in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Andries Petronela, nata a Roman (Romania) il 3 ottobre 1983 cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti Sociali» sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, (scritta e orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi;

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane, 2) metodologie avanzate ed innovative di servizio per interventi complessi. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez. A.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12001

DECRETO 28 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Tramonti Paolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Tramonti Paolo, nato l'11 agosto 1975 a Carrara, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente Tramonti Paolo è in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza» ottenuto in Italia presso l'Università degli Studi di Pisa in data 19 ottobre 2005;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine Forense di Massa del 6 novembre 2007;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Genova di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense come attestato il 25 giugno 2010;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 17 dicembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Valencia (Spagna) come attestato in data 11 marzo 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Tramonti Paolo, nato l'11 agosto 1975 a Carrara, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12002

DECRETO 28 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Galindo Badilla Ana Elena Patricia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Galindo Badilla Ana Elena Patricia, nata il 21 giugno 1960 a Catedral Central San Josè (Costa Rica), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'ar. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione A dell'albo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla l. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente ha conseguito del titolo accademico di «Trabajador Social» da agosto 1988 presso la «Fundacion Universitaria Monserrate» a Bogotà;

Considerato che ha documentato la iscrizione al «Consejo Nacional de Trabajo Social» da aprile 1989 di Bogotà;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale non completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sezione A dell'albo, per cui si ritiene necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Galindo Badilla Ana Elena Patricia, nata il 21 giugno 1960 a Catedral Central San Josè (Costa Rica), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale colombiano di «Trabajador social» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) Organizzazione e gestione del lavoro e risorse umane, 2) Metodologie avanzate ed innovative di servizio per interventi complessi.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli assistenti sociali domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12003

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 agosto 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Lidal 125 registrato al n. 14918.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 1° dicembre 2009 dall'impresa Isagro Spa con sede legale in via Caldera, 21 - Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato LIDAL 125 registrato al n. 14918, contenente la sostanza attiva tetraconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato DOMARK 125 registrato al n. 13065 con D.D. in data 12 ottobre 2009 dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento DOMARK 125;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 12 ottobre 2014 data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 12 ottobre 2014 l'impresa Isagro Spa con sede legale in via Caldera, 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LIDAL 125, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'impresa Isagro Spa - Aprilia (Latina).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14918.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LIDAL 125

FUNGICIDA SISTEMICO IN EMULSIONE OLIO/ACQUA AD AMPIO SPETTRO

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
TETRACONAZOLO puro............................ g. 11.6 (125 g/l)
Coformulanti.. q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. Centro Uffici San Siro - Fabbricato D, ala 3 Via Caldera, 21 MILANO MI - Tel. 02 409011 (centr.) – 02 40901276 (Qualità).
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. – Aprilia (Latina).

Partita N°......

Contenuto netto: 0.25 – 0.5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25 L
Frasi di rischio (R): Nocivo per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.
Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi di intossicazione: non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo. Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: posizione ventrale, laterale o curva, pelo arruffato.
Sintomi di intossicazione: non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo. Terapia sintomatica. Non si conosce l'antidoto specifico.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
LIDAL, è un fungicida sistemico a base di tetraconazolo, principio attivo dotato di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione. LIDAL consente di ottenere il massimo della protezione con la più ampia elasticità d'impiego in trattamenti di tipo sia preventivo che curativo. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, da solo o in miscela con altri prodotti, in funzione del programma di trattamenti adottato.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
CEREALI (frumento, orzo)
LIDAL è particolarmente attivo contro le malattie che colpiscono le foglie e la spiga, quali Oidio (*Erysiphe graminis*), Ruggini (bruna, gialla, nera - *Puccinia spp.*), Septoriosi (*Septoria spp.*); è inoltre efficace nei confronti della Rincosporiosi (*Rhynchosporium secalis*). Dose: 0,9-1 litri/ettaro in 200 - 600 litri di acqua. Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni. Si devono di norma effettuare due applicazioni, rispettivamente allo stadio di 1 - 2 nodi ed all'inizio della spigatura, limitandosi ad una sola, in genere l'ultima, nelle circostanze di minor pressione della malattia e sulle varietà meno sensibili.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
LIDAL presenta una particolare efficacia nei confronti della Cercospora (*Cercospora beticola*), Oidio (*Erysiphe betae*), Ramularia (*Ramularia beticola*) e Ruggine (*Uromyces betae*) della barbabietola, tale da assicurare la più completa protezione della coltura da queste malattie. Dose: 0,8 litri/ettaro in 400 - 600 litri di acqua; si consiglia di dimezzare la dose se miscelato con prodotti a base di rame o con composti del fentin. Effettuare il primo trattamento alla comparsa dei sintomi eseguendo poi 1 - 2 applicazioni, distanziate di 21 giorni in funzione delle condizioni ambientali e meteorologiche.

VITE
Oidio: trattamenti in pre e postfioritura distanziati di 12 - 14 giorni. Dose: 20-25 ml/ettolitro (240 ml/ha).
Il prodotto presenta anche un'azione collaterale sul marciume nero (*Guignardia bidwellii*).

FRUTTIFERI
MELO Oidio: trattamenti primaverili ed estivi distanziati di 12 - 14 giorni. Dose: 16-24 ml/ettolitro (190-290 ml/ha).
MELO e PERO Ticchiolatura: trattare ogni 7 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione primaria e fino alla fase di frutto noce; proseguire successivamente con intervalli di 10 giorni fra ciascuna applicazione. Trattamenti curativi: intervenire entro le 72 - 96 ore successive alla pioggia infettante. Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): eseguire 2 trattamenti a distanza di 5 - 7 giorni e quindi proseguire con le cadenze normali. Si consiglia l'impiego del LIDAL in miscela con un prodotto di copertura.
Dose: 30 ml/ettolitro (300 ml/ha)
PESCO (Nettarine, Percoche, etc.) Oidio: iniziare i trattamenti alla caduta dei petali ripetendo le irrorazioni ad intervalli di 12 - 14 giorni nelle aree ad elevata pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili. Dove l'incidenza della malattia è minore intervenire ogni 14 - 21 giorni. Dose: 30 ml/ettolitro (300 ml/ha)

Ver. 001 (Univoco: 1715989650.38692.392)

COLTURE ORTICOLE
CUCURBITACEE (melone, cocomero, cetriolo, zucchino) Oidio: alla comparsa dei primi sintomi della malattia intervenire eseguendo da 2 a 3 trattamenti distanziati di 10 - 15 giorni. Dose: 50 ml/ettolitro ovvero 0, 4 l/ettaro in funzione della superficie a coltura.
CARCIOFO Oidio: trattare alla prima comparsa della malattia ripetendo le applicazioni ogni 15 giorni se necessario. Dose: 20 - 30 ml/ettolitro (200-300 ml/ha) in funzione della pressione del patogeno e delle condizioni ambientali.
PEPERONE Oidio: alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione eseguire 2 – 3 trattamenti ogni 12 – 15 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8 – 10 giorni. Dose: 20 – 35 ml/ettolitro (200-350 ml/ha)
POMODORO (in campo) Alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione eseguire 2 – 3 trattamenti ogni 12 – 15 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8 – 10 giorni.
Dose: contro Oidio 20 – 40 ml/ettolitro (200-400 ml/ha), contro Cladosporiosi 40 – 60 ml/ettolitro (400-600 ml/ha)

COLTURE ORNAMENTALI e da FIORE (In serra, vivaio e pieno campo)
Interventi preventivi distanziati di 7 - 14 giorni, a seconda della pressione della malattia, o al più, ove la coltura lo consenta, ai primi sintomi dell'infezione.
ROSA contro Oidio e Ticchiolatura: 20 – 40 ml/ettolitro, contro Ruggine: 40 ml/ettolitro.
CRISANTEMO contro Ruggine: 60 – 100 ml/ettolitro
BOCCA DI LEONE (Antirrhinum) contro Ruggine: 40 ml/ettolitro.
ALTHEA (Malva ornamentale) contro Oidio e Ruggine: 20 – 40 ml/ettolitro.
ASTRO e GERBERA contro Oidio: 40 – 60 ml/ettolitro.
GAROFANO contro Alternaria: 80 ml/ettolitro, contro Ruggine: 60 – 80 ml/ettolitro.
HYPERICUM contro Ruggine: 40 – 60 ml/ettolitro.
PELARGONIO (Geranio) contro Ruggine: 80 ml/ettolitro
DIEFFENBACHIA, FICUS contro *Myrotecium*: 20 – 40 ml/ettolitro.
GLADIOLO contro Ruggine: 80 ml/ettolitro.
Fitotossicità: considerando l'esistenza di numerose varietà con sensibilità diversa, per le ornamentali sopra indicate è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

IPPOCASTANO contro Guignardia: 20 – 40 ml/ettolitro.
QUERCIA (vivai, giovani impianti) contro Oidio: 20 - 40 ml/ettolitro.
PIOPPO contro Ruggini: 50 – 60 ml/ettolitro, irrorando bene anche la parte alta della chioma, al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (prime pustole visibili). Ripetere se necessario 15 – 20 giorni dopo la prima applicazione.
Preparazione dell'emulsione:Versare la quantità richiesta di LIDAL nella botte riempita a metà con acqua e, mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della botte. Applicare il prodotto entro 2 ore dalla preparazione.

Compatibilità: LIDAL è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci impiegati sulle colture indicate in etichetta; in caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 35 giorni prima del raccolto per il frumento e orzo; 21 giorni per barbabietola da zucchero; 14 giorni per vite, melo, pero, pesco; 7 giorni per melone, cocomero, cetriolo, zucchino, carciofo; 4 giorni per peperone e pomodoro.

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO

IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

LIDAL Marchio registrato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 AGO. 2010

10A12152

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gogu Valerica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gogu Valerica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat nivel 3, domeniul Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat nivel 3, domeniul Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2006 dalla sig.ra Gogu Valerica, nata a Roman (Romania) il giorno 2 agosto 1964, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Gogu Valerica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12000

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «S.I.M. Group servizi integrati multipli società ccoperativa a r.l. in sigla S.I.M. S.c.r.l.», con sede in Stra (Venezia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 15 dicembre 2008 redatto nei confronti della società cooperativa «S.I.M. Group Servizi Integrati Multipli Società cooperativa a responsabilità limitata in sigla S.I.M. Group S.c.r.l.», con sede in Stra (Venezia);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata disparità di trattamento dei soci, alla mancata esibizione della documentazione inerente le convocazioni delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio di amministrazione, omessa regolarizzazione dell'avvenuto rinnovo delle cariche sociali tramite il deposito presso la Camera di commercio;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 luglio 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «S.I.M. Group Servizi Integrati Multipli Società cooperativa a responsabilità limitata in sigla S.I.M. S.c.r.l.», con sede in Stra (Venezia) - C.F. 03471600274 costituita in data 26 giugno 2003.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Maria Salvador nata a Como il 25 aprile 1967 e residente a Portogruaro (Venezia) in Borgo S. Agnese, 53 è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente con la finalità di rimuovere gli elementi contrari alle finalità statutarie ed allo scopo mutualistico.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12153

DECRETO 13 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «San Marino - Società cooperativa edificatrice», in Zola Predosa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di revisione del 30 dicembre 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «San Marino - Società cooperativa edificatrice», con sede in Zola Predosa (Bologna);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative all'assenza dei libri contabili, fiscali e del libro soci, alla irregolare tenuta degli altri libri obbligatori, all'assenza di documentazione attestante il pagamento del contributo dovuto e dell'inoltro del modello unico 2007;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 26 ottobre 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «San Marino - Società cooperativa edificatrice», con sede in Zola Predosa (Bologna) - codice fiscale n. 00947250379 costituita in data 25 giugno 1976.

Art. 2.

L'avv. Gianluca Giorgi nato a Bologna il 9 agosto 1970 con studio in Bologna a piazza Calderoni n. 5 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di istituire ed aggiornare i libri contabili, fiscali e sociali, e verificare la regolarità della gestione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12154

DECRETO 13 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Edil costruzioni Società cooperativa», in Bastia Umbra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di revisione di accertamento del 12 ottobre 2009 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Edil costruzioni Società cooperativa», con sede in Bastia Umbra (Perugia);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata approvazione del bilancio d'esercizio 2008, ai mancati adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali, al mancato pagamento del contributo di revisione per i bienni 2007/2008 e 2009/2010, mancata esibizione dei libri sociali;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 luglio 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Edil costruzioni Società cooperativa», con sede in Bastia Umbra (Perugia) - codice fiscale n. 02940190545 costituita in data 23 marzo 2007.

Art. 2.

Il dott. Mauro Damiani nato a Foligno (Perugia) il 2 maggio 1954 con studio in Foligno (Perugia) a piazza Fratti n. 1 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di istituire e/o aggiornare i libri contabili, fiscali e sociali, pagare il contributo di revisione dovuto, effettuare tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali obbligatori.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12155

DECRETO 13 settembre 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Orizzonti Società cooperativa», in Ginosa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di revisione di accertamento del 1° settembre 2009 redatto da un revisore della Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Orizzonti Società cooperativa», con sede in Ginosa (Taranto);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, al mancato pagamento dei contributi di revisione dovuti, al mancato versamento del 3% degli utili conseguiti negli esercizi 2006 e 2007;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 luglio 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Orizzonti Società cooperativa», con sede in Ginosa (Taranto) - codice fiscale n. 02622200737 costituita in data 14 settembre 2006.

Art. 2.

Il dott. Angelo Schittulli nato a Bari il 21 aprile 1974 ed ivi residente in via Giuseppe Bozzi n. 45/C ne è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di redigere il regolamento di cui alla legge n. 142/2001, pagare il contributo di revisione dovuto, versare ai fondi mutualistici il 3% degli utili di bilancio conseguiti.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A12156

DECRETO 21 settembre 2010.

Emissione di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica Made in Italy dedicato al Corallo di Torre del Greco, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Made in Italy»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo dedicato al Corallo di Torre del Greco;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 30 luglio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 43038 dell'11 agosto 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Made in Italy» dedicato al Corallo di Torre del Greco, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque; bozzettista: Maria Carmela Perrini; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta rappresenta, in basso, un ramo grezzo di corallo rosso del Mediterraneo (Corallium rubrum) e, in primo piano, una lavorazione raffigurante un particolare di un bracciale con incisione di volti femminili risalente alla fine del XIX secolo. Completano il francobollo le leggende «MADE IN ITALY» e «LAVORAZIONE DEL CORALLO DI TORRE DEL GRECO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

10A12287

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 settembre 2010.

Riclassificazione del medicinale «Pantoprazolo Teva» (pantoprazolo) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1867/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Teva Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Teva»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 20 mg compresse gastroresistenti 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'8 e 9 settembre 2009;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTOPRAZOLO TEVA (pantoprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

20 mg compresse gastroresistenti 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038436046/M (in base 10) 14NZ6G (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Teva» (pantoprazolo) è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12157

DETERMINAZIONE 29 settembre 2010.

Riclassificazione del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Sandoz GmbH» (piperacillina/tazobactam) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1868/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz GmbH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Sandoz GmbH»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 4 g/0,5 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione 10 flaconcini in vetro da 48 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 27 luglio 2010;

Vista la deliberazione n 20 del 30 agosto 2010 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PIPERACILLINA E TAZOBACTAM SANDOZ GMBH nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

4 g/0,5 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione 10 flaconcini in vetro da 48 ml;

A.I.C. n. 039544085/M (in base 10) 15QT8P (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 92,82;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 153,19.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Sandoz GmbH» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12158

DETERMINAZIONE 29 settembre 2010.

Riclassificazione del medicinale «Sofargen» (argento sulfadiazina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1869/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Sofar S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Sofargen»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 1% crema tubo 120 g;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 1° e 2 luglio 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SOFARGEN (argento sulfadiazina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

1% crema tubo 120 g;

A.I.C. n. 025561073 (in base 10) 0SD1ZK (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sofargen» (argento sulfadiazina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12159

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DETERMINAZIONE 22 luglio 2010.

Compensi ai commissari straordinari ex articolo 20 del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009. (Deliberazione n. 77/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e successive modifiche ed integrazioni e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificatamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'art. 20, concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del Quadro strategico nazionale, che:

al comma 1, al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, prevede che siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale;

al comma 2, prevede che il decreto di cui al comma 1 individui i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso e prevede altresì che sul rispetto dei predetti tempi vigilino commissari straordinari delegati, nominati con il medesimo decreto;

al comma 9, prevede che i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati siano stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che alla corrispondente spesa si faccia fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che all'art. 6, comma 3, estende ai commissari straordinari «comunque denominati», per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'automatica riduzione del 10 per cento di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, da calcolare sugli importi dei predetti emolumenti alla data del 30 aprile 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2009, che — ai sensi del citato decreto-legge n. 185/2008, convertito alla legge n. 2/2009 — all'art. 1 individua gli investimenti pubblici statali ritenuti prioritari, all'art. 2 nomina i commissari straordinari delegati per alcune delle opere così individuate e all'art. 8 rimanda a successivi provvedimenti la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi dei commissari stessi, stabilendo che alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per l'esecuzione degli interventi e che il compenso non sarà erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione degli interventi medesimi;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha rivisitato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005);

Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2009, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato nominato, senza diritto a compenso, il commissario straordinario delegato «per la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione delle opere propedeutiche e funzionali del Ponte sullo Stretto di Messina, dei relativi collegamenti stradali e ferroviari, nonché delle opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale del progetto»;

Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2009, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri di determinazione e l'ammontare dei compensi annui lordi spettanti ai commissari straordinari sopra citati;

Considerato che con delibera 3 dicembre 2009, n. 119 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/2010), questo Comitato — preso atto che la spesa per i commissari straordinari di cui al citato art. 20 del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, è da porre a carico delle risorse previste per la copertura del costo dei singoli interventi — ha invitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a quantificare l'onere complessivo presunto, relativo all'espletamento di ciascun incarico, comprensivo delle spese di missione e degli oneri riflessi, e a sottoporre a questo comitato la specifica individuazione delle risorse a valere sulle quali s'intende far fronte alla relativa spesa;

Vista la nota 18 giugno 2010, n. 26862, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del comitato dell'argomento «oneri complessivi, spese di missione ed oneri riflessi relativi all'espletamento degli incarichi dei commissari straordinari» e ha provveduto all'invio della relativa relazione istruttoria, nella quale indica l'onere complessivo relativo ai commissari straordinari nominati ai sensi del citato art. 20 del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, a eccezione della spesa relativa al commissario preposto all'intervento denominato «viabilità di accesso al porto di Ancona»;

Considerato che le voci «compenso annuo lordo» e oneri riflessi dei commissari straordinari sono state quantificate nella relazione istruttoria di cui sopra senza tenere conto dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010;

Considerato che, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avanzata con nota n. 27753 del 24 giugno 2010, è stata avviata la procedura per la revoca della nomina a Commissario straordinario per la viabilità di accesso al Porto di Ancona dell'ing. Eugenio Gaudenzi, atteso che lo stesso non ha prestato l'assenso al collocamento fuori ruolo;

Considerato che con nota 24 giugno 2010, n. 27753, il citato Ministero ha comunicato che l'onere relativo ai suddetti commissari straordinari è da porre a carico della voce «somme a disposizione» inclusa nei rispettivi quadri economici dei singoli interventi;

Considerato che con nota 21 luglio 2010, n. 31645, il suddetto Ministero, in relazione all'esito della riunione preparatoria all'odierna seduta di questo comitato, ha ulteriormente specificato che l'onere relativo ai commissari straordinari in questione dovrà essere quantificato alla luce del richiamato art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Delibera:

1. Ferme restando le risorse assegnate per la realizzazione dei singoli interventi di cui in premessa, i relativi quadri economici dovranno essere rielaborati a cura dei soggetti aggiudicatori inserendo, nell'ambito delle «somme a disposizione», apposita voce relativa all'onere complessivo dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, comprensivo di compenso lordo, spese di missione e oneri riflessi.

2. Gli oneri complessivi inerenti l'attività dei commissari straordinari di cui al punto 1, comprensivi dei compensi lordi, spettanti a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività commissariale e già determinati come indicato nella tabella allegata, i relativi oneri riflessi e le spese di missione, dovranno essere rideterminati dai soggetti aggiudicatori tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010.

3. I quadri economici così rielaborati dovranno essere inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione, per le valutazioni di competenza.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

ALLEGATO

Oneri complessivi relativi ai commissari straordinari nominati ex articolo 20, decreto-legge n. 185/2008 - Da rideterminare ex articolo 6, comma 3, decreto-legge n. 78/2010.

(euro)

INTERVENTO	COMPENSO COMMISSARIO ANNUO LORDO ex D.P.C.M. 3 novembre 2009	ONERI RIFLESSI	SPESE DI MISSIONE
Asse autostradale Cecina-Civitavecchia	214.500,00	8.580,00	
Nodo metropolitano ferroviario di Palermo	198.000,00	3.960,00	645,62
Terzo valico dei Giovi	214.500,00	77.662,20	
Sistema metropolitano romano	214.500,00	75.500,00	
Opere di accesso al tunnel del Brennero	214.500,00	16.522,11	
Completamento Corridoio Tirrenico Meridionale A12 - Appia e Bretella Autostradale Cisterna Valmontone Asse autostradale Roma-Latina	214.500,00	16.384,00	2.000,00
Strada statale 106 Jonica	214.500,00	16.384,00	6.000,00
Asse ferroviario Pontremolese	198.000,00	3.960,00	
Opere propedeutiche e funzionali al Ponte sullo Stretto di Messina			5.000,00

10A12288

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Daflon».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1939 del 24 settembre 2010

Titolare AIC: Les Laboratoires Servier con sede legale e domicilio in 22 rue Garnier, 92200 - Neuilly sur Seine (Francia).

Medicinale: DAFLON.

Variazione AIC: Richiesta di prolungamento smaltimento scorte.

Si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per un periodo di ulteriori 90 giorni a partire dalla data di scadenza del termine dei 120 giorni concessi precedentemente con la determinazione n. 801 del 12 aprile 2010, relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 023356025 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

10A12150

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Arvenum».

Estratto determinazione V&A.N./V n. 1938 del 24 settembre 2010

Titolare AIC: Ist.Farm.Biol.Stroder s.r.l. (codice fiscale 00394900484) con sede legale e domicilio fiscale in via di Ripoli, 207 V, 50126 - Firenze (FI) Italia.

Medicinale: ARVENUM.

Variazione AIC: Richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per un periodo di ulteriori 90 giorni a partire dalla data di scadenza del termine dei 120 giorni concessi precedentemente con la determinazione n. 800 del 12 aprile 2010, relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 024552022 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

10A12151

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Seledie.

Estratto determinazione V&A.N n. 2013 del 1° ottobre 2010

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona, codice fiscale 08998480159.

Medicinale: SELEDIE.

Variazione A.I.C.: nuovo produttore principio attivo/intermedio materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di una nuova officina per il materiale di partenza eparina sodica utilizzato nella produzione della sostanza attiva nadroparina calcica:

Da	A
N.V. Organon Klooster-straat, 6 - 5349 AN OSS The Netherlands	N.V. Organon Kloosterstraat, 6 - 5349 AN OSS The Netherlands
e/o	e/o
Pfizer Inc. 160 Industrial Drive, Franklin, OH 45005, USA	Pfizer Inc. 160 Industrial Drive, Franklin, OH 45005, USA
e/o	e/o
Bioiberica SA Pol. Ind. «Mas Puigvert» Crta. N-II, km 680, 6 - 08389 Palafolls (Barcellona) Spain	Bioiberica SA Pol. Ind. «Mas Puigvert» Crta. N-II, km 680, 6 - 08389 Palafolls (Barcellona) Spain
	e/o
	Productos Biologicos, S.A. (Probisa) Pol. Ind. «Sant Pere de Molanta» C/ del Cadì, s/n - 08734 Olérdola (Barcelona) Spain

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034668018 - «11.400 UI antiXa/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,6 ml;

A.I.C. n. 034668044 - «15.200 UI antiXa/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,8 ml;

A.I.C. n. 034668071 - «19.000 UI antiXa/1 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12284

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. C 434/2010 del 6 agosto 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Renvela (Sevelamer).

Nell'estratto della determinazione n. C 434/2010 del 6 agosto 2010, relativa al medicinale per uso umano RENVELA (Sevelamer) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2010 - serie generale - n. 202 - Supplemento ordinario n. 210 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

all'Art. 1 (Classificazione ai fini della rimborsabilità) nelle condizioni negoziali si intenda aggiunto: Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali del Sevelamer.

10A12415

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 375/2010 del 6 maggio 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Fabrazyme.

Nell'estratto della determinazione n. C/375/2010 del 6 maggio 2010 relativa al medicinale per uso umano FABRAZYME pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2010 - serie generale - n. 114, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Il medicinale FABRAZYME (agalsidasi beta) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

35 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino

AIC N. 035275015/E (in base 10) 11NJ87 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 3410,16

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 4745,31

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FABRAZYME (agalsidasi beta) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)»,

leggasi:

«(classificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FABRAZYME (agalsidasi beta), senza modifica delle condizioni di rimborsabilità e prezzo, è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)».

10A12416

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 376/2010 del 6 maggio 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Cerezyme.

Nell'estratto della determinazione n. C/376/2010 del 6 maggio 2010 relativa al medicinale per uso umano CEREZYME pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 2010 - serie generale - n.113, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Il medicinale CEREZYME (imiglucerasi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

200 U polvere per infusione 1 fiala uso endovenoso

AIC N. 034088017/E (in base 10) 10J92K (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 791,57

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1306,4

Confezione

400 U polvere per soluzione per infusione endovenosa - uso endovenoso 1 flaconcino

AIC N. 034088031/E (in base 10) 10J92Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 1472,32

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 2429,92

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CEREZYME (imiglucerasi) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)»,

leggasi:

«(classificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CEREZYME (imiglucerasi), senza modifica delle condizioni di rimborsabilità e prezzo, è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)».

10A12417

Revoca d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano Antiadiposo

Con la determinazione n. aRM - 64/2010-7046 del 24 settembre 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 141, comma 2, lettera *C)* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Antiadiposo - 125 mg + 12,33 mg compresse rivestite - 60 compresse - Confezioni 010292011.

10A12516

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Rilascio dei certificati di esecuzione lavori

IL PRESIDENTE

A seguito di verifiche effettuate nella Banca dati dell'Autorità contenente i Certificati di esecuzione lavori (CEL) che devono essere rilasciati in via telematica secondo quanto disposto con comunicato del 6 luglio 2006, è emerso che molte stazioni appaltanti, disattendendo il citato comunicato, hanno continuato ad emettere i CEL in formato cartaceo.

Considerati i notevoli rallentamenti nell'attività di attestazione delle imprese provocati dal mancato rilascio dei CEL per via telematica, con le conseguenti gravi ripercussioni sul regolare andamento del mercato dei contratti pubblici, si invitano tutte le stazioni appaltanti ad emettere nuovamente i CEL già rilasciati in forma cartacea, secondo le modalità indicate nel richiamato comunicato del 2006.

La mancata osservanza di quanto disposto con il presente comunicato comporterà l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 6, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006.

10A12289

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel comune di Ferrara - Basell Poliolefine Italia S.r.l.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.n. DVA/DEC/2010/0000659 del 4 ottobre 2010, è stata rilasciata alla Società Basell Poliolefine Italia S.r.l., con sede legale in Milano (Milano), via G.B. Pergolesi n. 25, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel comune di Ferrara (Fe), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C.Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A12512

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Ferrara - Società Enipower Ferrara S.r.l.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.n. DVA/DEC/2010/0000658 del 4 ottobre 2010, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Enipower Ferrara S.r.l., con sede legale in San Donato Milanese (Milano), piazza Vanoni n. 1, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Ferrara (Fe), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C.Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A12513

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Biosol polvere solubile.

Provvedimento n. 204 del 28 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario BIOSOL POLVERE SOLUBILE, A.I.C. n. 101512034 e n. 101512046.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede in via Valbondione, 113, Roma, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: eliminazione di alcune specie animali dalle indicazioni d'uso.

Si dispone l'eliminazione dalle indicazioni d'uso del suddetto medicinale veterinario delle seguenti specie animali:

suina;

polli;

galline ovaiole.

Pertanto il medicinale suddetto deve essere impiegato soltanto per le seguenti specie animali destinate alla produzione di alimenti e rispettando i tempi di attesa indicati: tacchini (carne e visceri: 4 giorni); vitelli (carne e visceri: 14 giorni).

La società titolare delle autorizzazioni di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati delle confezioni in commercio entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della notifica all'impresa interessata.

10A12285

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Noxaprim pasta orale.

Provvedimento n. 200 del 27 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario NOXAPRIM pasta orale.

Confezioni:

5 siringhe da 40 g - A.I.C. n. 100151012;

2 siringhe da 100 g - A.I.C. n. 100151024.

Titolare A.I.C: ACME S.r.l., via Portella della Ginestra n. 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

Codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto: variazione tipo IB modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la variazione tipo IB per la specialità medicinale per uso veterinario, concernente la seguente modifica del regime di dispensazione:

da: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile;

a: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12286

REGIONE PUGLIA

Rettifica della delibera GR n. 1803/2010, di attestazione definitiva di compatibilità ai sensi dell'art. 11, comma 11, della legge regionale n. 20/2001 del comune di Monopoli piano urbanistico generale.

La giunta della regione Puglia con atto n. 2036 del 20 settembre 2010 (esecutivo a norma di legge), ha rettificato, sulla scorta delle determinazioni della Conferenza di servizi del 6 settembre 2010, la D.G.R. n. 1803 del 30 luglio 2010 (di attestazione definitiva della compatibilità del PUG del comune di Monopoli al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 3 agosto 2007, ai sensi del comma 11, dell'art. 11, della legge regionale n. 20/2001).

10A12413

Trasformazione in struttura turistico-ricettiva «affittacamere» di immobile rurale sito in via Capograsso in zona agricola della ditta Giovanna Gentile del comune Lequile legge regionale n. 20/1998 turismo rurale.

La giunta della regione Puglia con atto n 2038 del 20 settembre 2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale sito in via Capograsso, in ditta Gentile Giovanna, da destinare a struttura ricettiva «affittacamere» adottato dal consiglio comunale di Lequile con delibera n. 10 del 14 aprile 2010, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/1998 e limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali interessati.

10A12414

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-243) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.